

N.I. 49 /2023

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 26 giugno 2023

Oggetto: Credito d'imposta per l'adeguamento dei RT alla futura lotteria istantanea dei corrispettivi.

(Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 231943 del 23 giugno 2023).

Facciamo seguito alle precedenti NN.II. n. 101 del 21 novembre 2022 e n. 2 del 9 gennaio 2023, per informarVi che con il Provvedimento in oggetto l'Agenzia delle entrate ha indicato in dettaglio le modalità con le quali gli esercenti interessati potranno usufruire di un **credito d'imposta** a fronte delle spese sostenute **entro l'anno 2023** per l'**adeguamento** tecnico alla futura **lotteria istantanea dei corrispettivi**, dei **registratori telematici** dagli stessi utilizzati per l'emissione dei documenti commerciali nei confronti della loro clientela.

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto, predisposta in forma schematica, che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Occorre tenere presente che il credito d'imposta potrà essere utilizzato dagli esercenti esclusivamente in compensazione con altri tributi nel modello di versamento F24 e nell'ordine cronologico di trasmissione dei relativi modelli, solo **fino ad esaurimento** del "plafond" stabilito dalla legge in **complessivi** 80 milioni di euro.

Vi informiamo in proposito che i Fabbricanti, ai quali gli Associati potranno rivolgersi per le specifiche informazioni, stanno già operando da tempo per la realizzazione e la messa a disposizione delle necessarie modifiche di firmware dei dispositivi.

Con i migliori saluti.

All.: Nota illustrativa e di commento.



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Nota al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 231943 del 23 giugno 2023

Definizione delle modalità di attuazione del **credito d'imposta** per l'**adeguamento**, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, **degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri** - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Dr. Francesco Scopacasa
26 giugno 2023

L'**articolo 8** del **DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176**, convertito in legge dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, aveva introdotto "Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento" e, in particolare, aveva introdotto un **contributo**, riconosciuto come **credito d'imposta** di pari importo, spettante agli esercenti tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri, per l'**adeguamento – da effettuarsi nell'anno 2023** - dei **registratori telematici** utilizzati per tali operazioni, alla tecnologia necessaria per la partecipazione alla **lotteria degli scontrini nella versione "istantanea"**.

Si ricorda in proposito che, **sulla base di quanto attualmente stabilito** nel punto 1.3 del Provv. AE n. 739122 del 31 ottobre 2019, le operazioni di adeguamento dovranno essere concluse **entro il 2 ottobre 2023**.

Il predetto articolo 8, il cui testo è riportato per informazione in fondo alla presente nota, aveva – tra l'altro - stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sarebbero stati definiti le modalità attuative, comprese le **modalità per usufruire del credito d'imposta**, il **regime dei controlli** nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il **limite di spesa previsto**.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 231943 del 23 giugno 2023, il cui testo completo è disponibile nel sito internet della medesima Agenzia all'indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329112/Provvedimentodel+23+giugno+2023+-+Credito+d%27imposta+registratori+telematici.pdf/6cb76b4d-bc11-e820-7733-523bc8b9f449>

ha **adesso confermato, in sostanza**, tutte le indicazioni già contenute nell'art. 8 del DL n. 176/2022 che erano state commentate da Comufficio con le NN.II n. 101 del 21 novembre 2022 e n. 2 del 9 gennaio 2023.

Si segnala che è stata tuttavia introdotta, in particolare, l'**obbligatorietà** dell'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per il conferimento delle deleghe F24 (c.d. **F24 "on line"**).

Ciò consente ad AE, in accordo con il MEF, di effettuare il **monitoraggio della spesa** derivante dall'utilizzo in compensazione del credito d'imposta e assicurare il rispetto del limite di spesa complessivamente autorizzato, mediante il **blocco preventivo delle compensazioni** e il conseguente **scarto dei modelli F24** eventualmente **eccedenti tale limite**.

E' stato inoltre precisato, in tema di **tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo** dovuto per l'adeguamento dei Registratori telematici, che devono intendersi tracciabili gli strumenti già individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente).

Infine, va tenuto presente che per il concreto utilizzo del credito d'imposta **occorre attendere** la definizione del relativo **codice tributo** che dovrà essere riportato in F 24, che sarà stabilito in seguito da AE con un'apposita Risoluzione.

Per una più agevole informazione, si ripropone qui di seguito lo **schema operativo** già contenuto nella N.I. n. 101 del 21 novembre 2022, integrato con gli aggiornamenti di attualità.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

| CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI RT ALLA FUTURA LOTTERIA ISTANTANEA DEI CORRISPETTIVI. | | |
|--|---|--|
| Credito d'imposta | Normativa | Commento |
| A chi spetta | Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. | Spetta a tutti gli esercenti che utilizzano il RT , indipendentemente dal volume d'affari (quindi anche GDO) e dal regime fiscale applicato (ordinario, speciale, forfetario, ecc.). |
| Condizione | Adeguamento del RT per effetto dell'art. 18 del DL n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022. | L'art. 18 del DL n. 36/2022 ha, tra l'altro, modificato l'art. 1, c. 544 della L. n. 232/2016 con la previsione della lotteria degli scontrini " istantanea " o differita. |
| Quanto dura | "per l' anno 2023 " | Quindi solo per gli adeguamenti degli RT effettuati dal 1.1.23 al 31.12.23. |
| Misura del contributo | Pari al 100 % della spesa sostenuta (per l'adeguamento) | Es.: se la spesa sostenuta è pari a 30, il contributo è pari a 30. |
| Massimale | 50 euro per ogni RT | Es.: se la spesa sostenuta è pari a 70, il contributo è pari a 50. |
| Massimale annuo per lo Stato | 80 milioni di euro | Es.: adeguamento nel 2023 di 1.600.000 RT a 50 euro ciascuno = 80.000.000 euro. |
| Modalità di utilizzo | In compensazione con debiti per imposte o contributi | Compensazione IVA / Redditi / contributi con Mod. F 24 |
| Codice tributo da utilizzare in F 24 | Risoluzione AE n. del | Ancora da stabilire |
| Limiti alla compensazione | Non si applicano le limitazioni stabilite generalmente per le altre compensazioni | Nessun limite |
| Quando si può compensare | Dalla prima liquidazione periodica IVA successiva alla registrazione della fattura ricevuta per la spesa sostenuta | La liquidazione periodica è mensile o trimestrale in funzione della misura del volume d'affari dell'esercente. |
| Condizioni per poter compensare | - Avere registrato la fattura ricevuta e - Avere pagato il corrispettivo in maniera tracciabile | Sono considerati tracciabili, ai sensi del decreto ministeriale del 4 agosto 2016, oltre ai pagamenti elettronici con carte di debito o di credito, anche i pagamenti effettuati tramite bonifici o assegni. |
| Modalità di compensazione e regime dei controlli | Stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 231943 del 23 giugno 2023 | Gli F 24 " on line ", sono accettati da AE nell'ordine cronologico di trasmissione, solo fino ad esaurimento del "plafond" stabilito dalla legge in complessivi 80 milioni di euro. |

Aderente a



Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
convertito in legge dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6

Art. 8

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed e' stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

